

sicurezza aziendale

TI GARANTIAMO UN'ADEGUATA SICUREZZA AZIENDALE NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA



- L'acquisizione di un'immagine di un soggetto che ad esempio entra in un'azienda o in un ufficio, rappresenta un'acquisizione di dati personali, pertanto vanno sempre applicate tutte le regole della Normativa Privacy.
- In caso di videoregistrazioni, occorre stabilire una durata massima di archiviazione, che non deve superare i limiti stabiliti dalla legge.
- Deve essere messa a disposizione del soggetto interessato un'appropriata informativa, che deve riportare sempre tutti i punti obbligatori stabiliti dal Garante.
- In caso di controllo da parte di una portineria, le telecamere vanno sistemate in maniera idonea al regolamento.

Telecamere "a sorpresa"

E il bar si ritrova con la multa.

7 aprile 2012



VARESE - Raffica di controlli per la polizia in bar e ristoranti (Foto by varesepress/scaringi)

VARESE Nove locali controllati. Trentadue violazioni riscontrate. Due le persone denunciate. E 36 mila euro di sanzioni pecuniarie. È il bilancio di una serie di controlli predisposti dal questore di Varese Marcello Cardona su tutto il territorio provinciale.

La scoppola più onerosa, pari a 15mila euro, se l'è vista appioppare un bar di Besozzo, in via XXV Aprile. La sua colpa? Quella di non aver informato i clienti, come prevede la legge sulla privacy, della presenza di di videocamere di sorveglianza. Le telecamere, che vigilavano anche i dipendenti, non erano state nemmeno autorizzate dalla Direzione territoriale del lavoro. Allo stesso locale è stata contestata anche la mancata esposizione dell'orario adottato, la mancata esposizione degli ingredienti degli alimenti sfusi e la mancata esposizione del cartello "vietato fumare".

È andata meglio, ma nemmeno poi tanto, alla sala giochi che sta accanto, che appartiene allo stesso titolare del bar. Nel suo caso la multa è di 14.100 euro. Oltre alle telecamere "fuorilegge" è stata sanzionata, fra le varie irregolarità, la sala fumatori che è risultata non conforme.

A Busto Arsizio, invece, tra le varie contestazioni a un locale di viale Cadorna (costate 2350 euro) spicca l'assenza degli etilometri a disposizione degli avventori. Stessa sanzione per un locale di via IV Novembre, a Castiglione Olona. Ancora a Busto, un esercizio di via Carducci dovrà pagare un'ammenda da 1300 euro. Controlli anche a Gallarate (in via Castelli gli alimenti sfusi esposti al banco non erano stati adeguatamente protetti), Germignaga (in via piazza XX Settembre, dove a servire alcolici c'era un minorene) e a Luino (dove in via San Pietro sono stati identificati venti avventori, di cui otto con precedenti di polizia).

A Varese, infine, un bar di via Sacco è stato multato per 600 euro per la mancata esposizione della licenza comunale e il mancato sgombero all'ora stabilita. «Tutte le violazioni contestate - fanno sapere dalla Questura - saranno valutate per l'eventuale adozione di provvedimenti amministrativi di sospensione delle licenze».

23 dicembre 2011

Stop alle telecamere illecite nei luoghi di lavoro

Stop ai sistemi di videosorveglianza che controllano i lavoratori in assenza delle garanzie di legge. Il Garante privacy ha "spento" le telecamere ad una amministrazione pubblica, ad una società che opera nel settore dell'Ict, ad una casa di riposo e ad un centro di riabilitazione in convenzione con il servizio sanitario. Gli occhi elettronici erano stati installati in violazione dello Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei dipendenti, e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Garante, intervenuto a seguito di alcune segnalazioni, ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese in violazione di legge. Per quanto riguarda in particolare la casa di riposo, l'Autorità ha vietato definitivamente l'uso delle telecamere installate nell'area dove sono collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo. Negli altri tre casi il divieto è scattato per l'uso delle telecamere collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza degli ascensori e dei corridoi, in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro). Nel motivare i divieti il Garante, ha ribadito che il controllo a distanza dell'attività lavorativa si configura anche nel caso in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le telecamere siano segnalate da cartelli: per essere in regola nell'installazione di telecamere occorre comunque e sempre rispettare le procedure stabilite dallo Statuto a tutela dei lavoratori.

L'Autorità ha prescritto, infine, alla casa di riposo di designare incaricati del trattamento i dipendenti autorizzati a visionare le immagini riprese dagli impianti e di integrare gli avvisi che segnalano la presenza delle telecamere con tutte le informazioni previste dalla normativa, rendendoli visibili anche di notte.



Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che il sistema di videosorveglianza utilizzato dal **Comando di polizia municipale di via Brigata Reggio** non è regolare. Tutto è iniziato con una segnalazione "con cui si lamentava l'illiceità di un sistema di videosorveglianza presso il Comune di Reggio Emilia - Comando di Polizia Municipale installato al primo piano di uno stabile privato ove sono ubicati anche altri uffici privati e abitazioni civili (...) **senza alcuna previa informativa** e tutela sia per chi lavora per il comando di Polizia Municipale, sia per chiunque si trovi a passare nei corridoi di questi palazzi". Il Comando ha dichiarato che quelle telecamere furono installate dopo il verificarsi di alcuni episodi di vandali

smo e servono tutt'ora per sorvegliare gli accessi e garantire la sicurezza degli agenti. Inoltre, "nessuna telecamera è installata ai fini di verifica o controllo del personale dipendente". Le spiegazioni avanzate da via Brigata Reggio non sono state ritenute sufficienti poiché le telecamere sono installate all'esterno, in aree in cui transitano anche i lavoratori "con conseguente possibilità di riprendere l'attività", quindi in violazioni **allo statuto dei lavoratori**.

Febbraio 2012

Il Corriere della Privacy

il primo giornale sulla protezione dei dati personali

Il caso di un barista che aveva installato alcune telecamere all'interno e all'esterno del suo locale con l'intenzione legittima di garantire la sicurezza. L'ignaro barista si era dimenticato di segnalare debitamente la presenza delle telecamere con l'apposito cartello di informativa conforme a quello predisposto dal Garante per la Privacy. È stato multato con 6.000Euro dalla polizia postale per aver ripreso i suoi clienti a loro insaputa: un comportamento assolutamente vietato dalla legge.



Caso emblematico è quello in cui, su segnalazione di un' ex commessa, è intervenuto lo stesso Garante presso i due negozi nei quali l' ex datore di lavoro aveva installato telecamere segnalate dagli appositi cartelli che, oltre a sorvegliare la clientela per prevenire i furti, riprendevano anche i dipendenti (che comunque erano stati informati della presenza delle telecamere). Il Garante ha predisposto il blocco immediato delle riprese e ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali, perché il datore di lavoro non avrebbe dovuto limitarsi ad esporre il cartello con l'avviso della presenza delle telecamere, ma avrebbe dovuto sottoscrivere preventivamente un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna o, in alternativa, sempre prima dell'installazione delle telecamere chiedere autorizzazione all'ispettorato del lavoro come previsto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori.

L'installazione dell'impianto di videosorveglianza **richiede una serie di valutazioni ed adempimenti che** coinvolgono le varie **funzioni aziendali** (la direzione, il personale, la funzione privacy), **gli installatori e**, se vi sono i dipendenti che anche saltuariamente possono essere ripresi dalle telecamere, anche la **rappresentanza sindacale** oppure la **Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio**.

Il consiglio quindi, per coloro i quali decidono di installare un impianto di videosorveglianza, è di **evitare il "fai da te"**, chiedere il consiglio di un esperto e rivolgersi solo ad **installatori qualificati** che assicurino il pieno rispetto delle prescrizioni di legge, in particolare rilasciando una specifica dichiarazione di conformità a lavoro ultimato.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Videosorveglianza: ispezioni del Garante privacy in tutta Italia

Sono in corso in tutta Italia ispezioni su 40 sistemi di videosorveglianza installati da comuni, scuole, ospedali, società private, istituti di vigilanza che trattano dati personali anche per conto terzi. Il Garante privacy, che si avvale della collaborazione del Comando unità speciali della Guardia di finanza, intende verificare il rispetto delle regole già fissate dall'Autorità con il provvedimento generale del 2004 e disegnare un quadro aggiornato sull'attuale impiego dei sistemi di videosorveglianza in diversi ambiti, sia pubblici sia privati. È in crescita costante, infatti, il ricorso alle telecamere di controllo in aree aperte al pubblico e in aree private così come l'utilizzo di tecnologie sofisticate e sistemi miniaturizzati.

Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Il Garante fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza

Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia.

Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati. Conservazione delle immagini registrate secondo la normativa. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati. Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere.

Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

- 1) *protezione e incolumità degli individui;*
- 2) *protezione della proprietà;*
- 3) *rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni subiti dai soggetti pubblici;*
- 4) *acquisizione di prove.*

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, **purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.**

Gli interessati devono essere **sempre** informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere calcolato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Responsabili e incaricati

Il titolare o il responsabile **devono** designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Durata dell'eventuale conservazione

Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - **a raggiungere la finalità perseguita. In ogni caso mai superiore ai termini di legge.**

Capo I – Violazioni Amministrative

Articoli	Fattispecie	Sanzione amministrativa
Art. 161	Omessa o inidonea informativa prevista dall'art. 13	da 6.000 a 36.000 euro
Art. 162.2 bis	Trattamento in violazione dell'art. 33 (misure minime) o dell'art. 167 (disposizioni per non commettere illeciti penali)	da 10.000 a 120.000 euro

L'art. 164 bis fissa alcune varianti ai limiti minimi e massimi allo scopo di meglio graduare le pene in relazione alla minore o alla maggiore gravità delle violazioni, pertanto gli importi indicati possono subire, se rispondenti a determinati requisiti, una sanzione corrispondente:

- a) **Casi di minore gravità: limiti minimi e massimi ridotti ai 2/5;**
- b) **Cumulo delle sanzioni da 50.000 a 300.000 euro;**
- c) **Casi di maggiore gravità: quando la violazione coinvolge più interessati, sanzione duplicabile;**
- d) **Casi di maggiore gravità: quando la sanzione risulti inefficace in relazione alle condizioni economiche del trasgressore, essa può essere quadruplicabile.**

Capo II – Illeciti Penali

Articoli	Fattispecie	Sanzione amministrativa	Sanzione penale
Art. 169	Trattamento di dati in violazione delle misure di sicurezza: art. 33 allegato B	da 10.000 euro a 120.000 euro	Reclusione fino a due anni , fatta salva la facoltà di regolarizzare le omissioni entro 60 gg dal termine indicato dal Garante e il pagamento di un quarto del massimo della sanzione. Tale regolarizzazione estingue il reato.
Art. 171	Inidonea raccolta e pertinenza dei dati negli annunci di lavoro: art 113 Controllo a distanza dei lavoratori: art 114	Le sanzioni sono quelle previste dall' art 38 dello Statuto dei lavoratori: "Art. 38 – L.300/70: (Disposizioni penali) Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da €. 154,94 a €. 1.549,37 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale."	

L'art. 172

prevede che la condanna per uno dei delitti previsti dal Codice della Privacy, comporta la pubblicazione della sentenza



L'acquisizione delle immagini è da considerarsi un trattamento dati.

La mancata applicazione delle misure minime di sicurezza, può portare a sanzioni che vanno da € 10.000 a € 120.000.



Occorre **rispettare integralmente** i dettami del provvedimento 8 Aprile 2010 altrimenti il trattamento risulta non corretto o illecito portando fino alla non utilizzabilità delle immagini rilevate



E' **diritto del cittadino** conoscere l'informativa relativa alla videosorveglianza, ed è un obbligo per il titolare del trattamento metterla a disposizione degli interessati. Ricordiamo che l'omessa o inidonea informativa può portare a sanzioni da € 6.000 a € 36.000.



Un' appropriata analisi eseguita dal nostro staff certificato è **necessaria prima di procedere con l'installazione dell'impianto di videosorveglianza**. Il nostro lavoro viene svolto nel pieno rispetto delle innumerevoli normative coinvolte a tutela dell'azienda. Inoltre siamo in grado di garantirle una consulenza sempre aggiornata.

il nostro ruolo



Oltre a consigliare il miglior impianto di videosorveglianza e possedere le adeguate certificazioni tecniche, l'azienda scelta **deve essere ben preparata anche nell'affrontare** il rispetto delle normative coinvolte che sono **molteplici** e le cui non conformità possono **causare multe salate e denunce penali** per il committente oltre che, potenzialmente, rendere illecite le immagini raccolte.

Occorre infatti adeguarsi rispetto a:

D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali,

Provvedimento specifico del garante 8 Aprile 2010,

Legge 300/1970 art 4 Statuto dei lavoratori,

Codice Penale art 615bis

Interferenze illecite nella vita privata e serie di normative speciali nel caso si installi l'impianto in particolari ambienti (chiese, scuole, musei, mezzi di trasporto, ospedali, stadi, ecc..)

il nostro approccio

Pianificazione insieme al cliente della messa in opera di un impianto di videosorveglianza.

Definizione insieme al cliente e all'installatore di tutti i parametri per essere in regola con il codice privacy e le misure minime di sicurezza (angoli di visione, posizionamento telecamere, tempi di registrazione ecc..)

Predisposizione di tutta la documentazione per ottenere la certificazione dell'impianto, facendo attenzione a non andare in conflitto con lo statuto dei lavoratori.

Redazione accordo sindacale se sussistenti RSU-RSA

Assistenza pratica DPL in caso di assenza RSU-RSA

Adempimento di tutti gli aspetti normativi.

Predisposizione informative secondo gli obblighi di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Realizzazione dell'informativa al pubblico breve


Realizzazione dell'informativa al pubblico completa (ai sensi dell'Allegato BLn. 196/2003)


Formazione degli incaricati dettando linee guida da adottare in conformità alla legge in materia di privacy.

Art. 25 Allegato B Misure di Tutela e Garanzia

Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Consegnamo al cliente relazione attestante la configurazione delle misure di sicurezza adottate in ottemperanza dell'articolo 25 dell'allegato B "Disciplinare tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza"





Orion Informatica
43011 Busseto (PR)
Via Beethoven, 1
Tel. 0524 930119
Cell. 348 5421264
www.orion-informatica.com

in collaborazione con:



43036 FIDENZA (PR)
VIA XXIV Maggio 28/C
www.polaris.it

